

1
100. 2711/13

Al COA
8/6/13
JL



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
SEZIONE PENALE

N. 32 prot. Pres. Sez.

Al Direttore della cancelleria penale sede

p.c. Al Presidente del tribunale sede
Al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati sede
Ai Magistrati della sezione penale sede
Ai GOT della sezione penale sede
Alla c.a. signora Ciferri sede

Oggetto: Liquidazione del compenso ai difensori di ufficio o ai difensori di imputati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Con riferimento alla mia progressiva circolare interna del 9.01.2009 avente lo stesso oggetto, è accaduto che alcune istanze di liquidazione di compenso ai difensori siano state accantonate in attesa del ritorno degli atti processuali dalla Corte di Appello (all'esito del giudizio di appello).

Senonché, dopo il sisma aquilano del 6.04.2009, sono state riscontrate crescenti difficoltà nel reperimento dei fascicoli processuali ai fini della liquidazione dei suddetti compensi reclamati dai difensori.

Pertanto, onde evitare che le istanze di difensori già depositate in cancelleria da tempo per la liquidazione restino in giacenza in attesa di un fascicolo che ancora ritarda ad essere restituito dalla Corte, si dispone che le istanze sopra menzionate siano assegnate ai magistrati competenti per la liquidazione del compenso sulla base dell'atto di nomina del difensore di ufficio o del decreto di ammissione al PSS, del decreto di citazione, dei verbali di udienza e della sentenza (atti da depositare a cura degli avvocati istanti).

Pescara, 6.06.2013

Il presidente di sezione De Santis



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
SEZIONE PENALE

N. _____ pres. Sez.

*precedente in
Corte V
il direttore
cancelleria -*


- Ai Sigg Magistrati - sezione penale - sede
- Al Sigg. GOT dr. Agostino Chieffo, dr. Angelo Di Salvatore
dr.sa Francesca Manduzio e dr.sa Michaela Di Cintio
- p.c. Al Sig. Presidente del tribunale - sede
- Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - sede
- Al Sig. Direttore di cancelleria - sede

Oggetto: decreto di liquidazione del compenso a favore del difensore di imputato ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato ovvero del difensore di ufficio.

Il presidente della sezione penale,

- premesso che sono stati segnalati ritardi nella procedura di liquidazione del compenso ai difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o ai difensori di Ufficio e che, ai fini della liquidazione del compenso di cui all'oggetto, il magistrato deve disporre del fascicolo processuale, senza del quale non è possibile compiere una valutazione completa degli atti ai fini della determinazione del compenso da liquidare, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge n.125/08,

così dispone

con decorrenza da oggi le liquidazioni del compenso di cui all'oggetto dovranno essere compiute dai magistrati sulla base del fascicolo processuale (e non solo sulla base di copia dei verbali di udienza).

In caso di appello della sentenza, la cancelleria avrà cura di sottoporre al giudice la richiesta di liquidazione del compenso prima che il fascicolo processuale venga trasmesso alla Corte di Appello.

Nel caso in cui il difensore non abbia provveduto a depositare tempestivamente la richiesta di liquidazione del compenso prima della trasmissione degli atti alla Corte di Appello, il decreto di liquidazione, per la fase di competenza, sarà emesso dal magistrato dopo la restituzione del fascicolo processuale dalla Corte.

Onde evitare incresciose attese nella liquidazione del compenso da parte del magistrato, il difensore, a sua richiesta, potrà depositare la richiesta di compenso al termine della discussione orale dibattimentale (in tal caso il magistrato è messo nella condizione di poter decidere con immediatezza).

Pescara, 9.01.2009

Il presidente della sezione penale
Dr. C. De Santis

COPIA
